

Testo vigente

LEGGE REGIONALE 06 giugno 2017, n. 19

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio"

(B.U. 15 giugno 2017, n. 64)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

Sommario

- [Art. 1 \(Modifica all'articolo 1 della l.r. 27/2009\)](#)
- [Art. 2 \(Inserimento dell'articolo 16 quater nella l.r. 27/2009\)](#)
- [Art. 3 \(Modifica all'articolo 38 della l.r. 27/2009\)](#)
- [Art. 4 \(Modifica all'articolo 38 ter della l.r. 27/2009\)](#)
- [Art. 5 \(Modifiche all'articolo 40 della l.r. 27/2009\)](#)
- [Art. 6 \(Modifica all'articolo 43 della l.r. 27/2009\)](#)
- [Art. 7 \(Inserimento dell'articolo 43 bis nella l.r. 27/2009\)](#)
- [Art. 8 \(Modifiche all'articolo 44 bis della l.r. 27/2009\)](#)
- [Art. 9 \(Modifica all'articolo 69 della l.r. 27/2009\)](#)
- [Art. 10 \(Modifica all'articolo 71 della l.r. 27/2009\)](#)
- [Art. 11 \(Modifica all'articolo 85 della l.r. 27/2009\)](#)
- [Art. 12 \(Disposizioni di attuazione\)](#)
- [Art. 13 \(Clausola valutativa\)](#)
- [Art. 14 \(Invarianza finanziaria\)](#)

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 27/2009)

1.

Nota relativa all'articolo 1:

Il comma 1 aggiunge le lettere o bis) e o ter) al comma 1 dell'art. 1, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 16 quater nella l.r. 27/2009)

1.

Nota relativa all'articolo 2:

Il comma 1 aggiunge l'art. 16 quater, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.

Art. 3

(Modifica all'articolo 38 della l.r. 27/2009)

1.

Nota relativa all'articolo 3:

Il comma 1 abroga il comma 12 dell'art. 38, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.

Art. 4

(Modifica all'articolo 38 ter della l.r. 27/2009)

1.

Nota relativa all'articolo 4:

Il comma 1 aggiunge il comma 8 bis all'art. 38 ter, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 40 della l.r. 27/2009)

1.

2.

Nota relativa all'articolo 5:

Il comma 1 abroga il comma 7 dell'art. 40, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.

Il comma 2 modifica il comma 9 dell'art. 40, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.

Art. 6

(Modifica all'articolo 43 della l.r. 27/2009)

1.

Nota relativa all'articolo 6:

Il comma 1 modifica il comma 5 dell'art. 43, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 43 bis nella l.r. 27/2009)

1.

Nota relativa all'articolo 7:

Il comma 1 aggiunge l'art. 43 bis, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 44 bis della l.r. 27/2009)

1.

2.

Nota relativa all'articolo 8:

Il comma 1 modifica la lettera c) del comma 2 dell'art. 44 bis, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.

Il comma 2 aggiunge la lettera d bis) al comma 2 dell'art. 44 bis, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.

Art. 9

(Modifica all'articolo 69 della l.r. 27/2009)

1.

Nota relativa all'articolo 9:

Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 69, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.

Art. 10

(Modifica all'articolo 71 della l.r. 27/2009)

1.

Nota relativa all'articolo 10:

Il comma 1 modifica la lettera m) del comma 1 dell'art. 71, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.

Art. 11

(Modifica all'articolo 85 della l.r. 27/2009)

1.

Nota relativa all'articolo 11:

Il comma 1 aggiunge il comma 2 bis all'art. 85, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.

Art. 12

(Disposizioni di attuazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale istituisce un tavolo tecnico con l'Asur, le organizzazioni delle imprese del commercio e le associazioni dei soggetti che beneficiano del contributo pubblico previsto per l'erogazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, al fine di definire le modalità per dare attuazione all'articolo 2, prevedendo in via prioritaria la dematerializzazione delle modalità di utilizzo del contributo pubblico.

Art. 13

(Clausola valutativa)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale fornisce all'Assemblea legislativa regionale una relazione contenente lo stato di attuazione delle misure previste all'articolo 2 al 31 dicembre dell'anno precedente, con particolare riferimento ai dati relativi al monitoraggio dei consumi dei prodotti, distinti per tipologia di canale di distribuzione.

Art. 14

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.